

circolare n° 8/2016 04/08/2016

Oggetto: Incentivi per l'assunzione di disabili – le istruzioni Inps

L'Inps con la circolare **13 giugno 2016, n. 99** fornisce le istruzioni operative in merito alla agevolazione prevista dal *D.Lgs. n. 151/2015* a favore dei datori di lavoro privati, che assumono lavoratori disabili.

Datori di lavoro interessati

Possono fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Lavoratori interessati

Il nuovo incentivo spetta per le assunzioni di:

- lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978 (testo unico delle norme in materia di pensioni e guerra);
- lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978 (testo unico delle norme in materia di pensioni e guerra);
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è riconosciuto, per tutta la durata del contratto, anche per le assunzioni a tempo determinato, purchè di durata non inferiore a 12 mesi.

Misura del Beneficio

Ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo:

- per un periodo di trentasei mesi nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazione ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/1978;
- per un periodo di trentasei mesi nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità

- lavorativa compresa fra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/1978;
- per un periodo di sessanta mesi nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, se il lavoratore con disabilità intellettiva e psichica abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in caso di assunzione a tempo indeterminato o, in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, per tutta la durata del contratto.

Condizioni di accesso

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi, con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e con gli altri obblighi di legge in materia di lavoro e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro nonché quelli di secondo livello, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

L'incentivo inoltre spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Adempimenti dei datori di lavoro e procedimento di ammissione all'incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'inps una domanda di ammissione all'incentivo; La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo telematico "151-2015" all'interno dell'applicazione "DiResCo" – dichiarazione di responsabilità del contribuente" sul sito internet dell'INPS.

La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso (con data di decorrenza dal 1° gennaio 2016) che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la tipologia della disabilità;
- la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
- l'importo dell'imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità;

Entro:

- cinque giorni dall'invio dell'istanza, l'Inps verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, comunica, esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare;
- sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;
- quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell'istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all'incentivo, sono perentori, la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati.

Lo stato/esito delle istanze di presentazione e di conferma è visualizzabile all'interno dell'applicazione "DiresCo" e l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

A seguito dell'autorizzazione, l'incentivo può essere fruito in quote mensili dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive.

Fruizione dell'incentivo

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens, la circolare illustra nel dettaglio le modalità operative alle quali i datori di lavoro dovranno attenersi per effettuare il conguaglio del beneficio per le quali vi rimandiamo ad una lettura più approfondita della circolare stessa.

Si segnala che l'incentivo può essere autorizzato fino all'esaurimento delle risorse finanziarie appositamente stanziate, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze a che l'autorizzazione alla fruizione del beneficio seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Restiamo a disposizione e salutiamo cordialmente.

ASSUNZIONE DI DISABILI

La disciplina cardine, recante le norme per il diritto al lavoro di persone con disabilità, è la Legge n. 68 del 1999.

La stessa prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che occupino almeno 15 dipendenti siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze:

- 1 lavoratore per datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 dipendenti;
- 2 lavoratori per datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7% dei lavoratori dipendenti, per datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati rientranti nella prima fascia, l'assunzione obbligatoria scatta solo in caso di nuove assunzioni.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 151/2015 ha stabilito che dal 1 gennaio 2017 l'obbligo non è più vincolato all'effettuazione di una nuova assunzione, ma scatta quando il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti.